

Giuseppe CHINÈ Andrea ZOPPINI

MANUALE di DIRITTO CIVILE

Con il coordinamento di
Luigi NONNE

XV edizione in collaborazione con
Mattia CHERUBINI

XV edizione
2023/2024


Neldiritto
Editore

CAPITOLO II

LE LIBERALITÀ TRA VIVI

SEZIONE I - LA DONAZIONE

*1. La nozione e gli elementi essenziali della donazione. *2. L'elemento oggettivo. *3. L'elemento soggettivo (*animus donandi* e causa). *4. La disciplina codicistica. *5. Riunione fittizia, riduzione e opposizione stragiudiziale. *6. Preliminare di donazione. 7. Le donazioni degli enti collettivi. *8. La donazione di beni altrui e l'acquisto per usucapione.

SEZIONE II - LA DONAZIONE E I MOTIVI

*9. Donazione remuneratoria. *9.1. Donazione remuneratoria e obbligazione naturale. *9.2. Donazione remuneratoria e liberalità d'uso. *10. Donazione obnuziale. *11. Gli elementi accidentali della donazione. La donazione condizionata. *11.1. Donazione modale. *12. L'invalidità della donazione. *13. L'inadempimento della donazione. La garanzia per vizi ed evizione.

SEZIONE III - LA DONAZIONE INDIRETTA

*14. Nozione di donazione indiretta. *14.1. Applicazioni pretorie della fattispecie di donazione indiretta. *14.1.1. Rendita vitalizia e assicurazione sulla vita a favore di un terzo. *14.1.2. Pagamento di debiti altrui e delegazione di pagamento. *14.1.3. Rinunzia abdicativa. *14.1.4. Comportamenti positivi e negativi. *14.1.5. Divisione in parti disuguali. *14.1.6. Mandato ad amministrare e mandato irrevocabile. *14.1.7. Contratto a favore di terzo. *14.1.8. *Negotium mixtum cum donazione*. *14.1.9. Intestazione dei beni in nome altrui e regime giuridico. *14.1.10. La donazione diretta ad esecuzione indiretta. *14.2. Donazione indiretta e simulazione.

SEZIONE I • LA DONAZIONE

1. La nozione e gli elementi essenziali della donazione.

Il legislatore del 1942 definisce la donazione “*il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione*” (art. 769 c.c.).

Definizione

Nella definizione normativa sono richiamati tutti gli elementi che devono ricorrere affinché possa configurarsi un negozio a liberalità diretta, qual è la donazione.

La donazione è un negozio liberale (più che meramente gratuito), bilaterale, consensuale, ad effetto traslativo, poiché subordinato, come qualsiasi contratto ad effetti reali, al principio del consenso traslativo, *ex art. 1376 c.c.*: perché possa avere effetti traslativi immediati, al ricorrere degli altri elementi necessari ai fini della sua validità (in specie, forma solenne, causa *donandi* ed oggetto), è sufficiente l'incontro delle volontà del donante e del donatario, non essendo invece necessaria la consegna della *res* donata (salvo per le donazioni di modico valore, *ex art. 783 c.c.*).

Caratteri

In quanto negozio, sono applicabili le norme sul contratto in generale (artt. 1325 e ss. c.c.). Proposta e accettazione possono essere contestuali o avvenire in momenti diversi: in tal caso la donazione non può essere considerata come atto unilaterale, né come contratto con obbligazione a carico del solo proponente, in quanto fino a che non si perfeziona la donazione con la notifica dell'accettazione al donante (art. 782, comma 2, c.c.), sia il donante che il donatario possono revocare la propria dichiarazione (art. 782, comma 3, c.c.)¹, e, inoltre, secondo la regola generale, la morte dell'uno o dell'altro impedisce il perfezionamento della donazione stessa.

L'accordo

Sotto il profilo causale, la donazione si caratterizza per la coesistenza di due elementi: uno oggettivo, corrispondente al depauperamento del patrimonio del donante accompagnato dal contestuale arricchimento del beneficiario, l'altro soggettivo, consistente nella volontà di determinare in altri un arricchimento per mero “spirito di liberalità” (*animus donandi*), senza che da tale attribuzione il donante riceva una contropartita (anche in termini di interesse) economicamente rilevante, né diretta (altrimenti sarebbe un contratto oneroso), né indiretta (altrimenti sarebbe un contratto “economicamente interessato”, a titolo gratuito²).

Le cause

La donazione è un contratto che richiede, a pena di nullità, la forma *ad substantiam* dell'atto pubblico c.d. solenne (art. 782 c.c.), poiché è necessaria la presenza di due testimoni qualunque sia l'oggetto della liberalità (cosa mobile o immobile)³.

Forma

Un'eccezione al requisito della forma “forte” è prevista, come accennato sopra, per le donazioni di modico valore, che vedono dequotare il formalismo che accompagna la liberalità diretta in ragione dell'esiguo valore economico del bene donato – tenuto conto altresì delle condizioni economiche del donante - purché si tratti esclusivamente di beni mobili, che sono gli unici a circolare liberamente senza oneri di pubblicità dichiarativa. A tal fine, la donazione di modico valore “è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata

¹ La regola dell'irrevocabilità della proposta diretta a concludere un contratto con obbligazioni per il solo proponente si ritrova applicata nella donazione obuziale, per la cui efficacia non è richiesto un atto formale di accettazione, ma basta l'avveramento della *condicio iuris* del matrimonio (v. *amplius infra*).

² Occorre distinguere non solo tra negozio a titolo gratuito e negozio a titolo oneroso, ma anche tra gratuità e liberalità. In particolare, secondo Cass., 04 novembre 2015, n. 22567: “*L'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso) non basta invece a individuare i caratteri della donazione, per la cui esistenza sono necessari, oltre l'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obiettivo, dato al depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto la obbligazione. Si può - quindi - avere un negozio che, benché gratuito, non è manifestazione di liberalità.*”

³ Art. 48, l. 16 febbraio 1913, n. 89, c.d. legge notarile.

la tradizione” (art. 783 c.c.), ossia la consegna materiale della *res*, non dissimilmente da quanto previsto per i contratti reali.

La capacità di disporre per donazione

Come qualsiasi negozio giuridicamente rilevante, anche per compiere validamente un atto dispositivo donativo è richiesta la piena capacità d’agire (art. 2 c.c.), tanto per le persone fisiche, quanto per le persone giuridiche. È, tuttavia, valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel contratto di matrimonio, a norma degli artt. 165 e 166 c.c., con estensione di tale regola anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio dell’impresa commerciale (art. 774 c.c.).

Più severa, invece, rispetto alla normativa prevista per i contratti in generale, è la disciplina a tutela sia di colui che, sebbene non interdetto, abbia concluso il contratto di donazione in stato di incapacità naturale (il quale può ottenere l’annullamento senza provare la malafede dell’altro contraente, come è invece richiesto dall’art. 428 c.c.), sia dell’inabilitato. La disposizione di cui all’art. 776 c.c. regola la disciplina sull’impugnazione della donazione invalida, individuando i soggetti legittimati all’esperienza e i termini entro i quali l’azione deve essere iniziata.

Per quanto riguarda, poi, il genitore e il tutore, questi non possono effettuare donazioni per il soggetto incapace che rappresentano, ma sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato (art. 777 c.c.).

La capacità di ricevere per donazione

Con riferimento alla capacità del donatario, invece, è bene distinguere la capacità di ricevere dalla capacità di accettare la donazione: perché si verifichi l’acquisto, infatti, è necessaria e sufficiente la capacità giuridica (art. 1 c.c.), mentre per il negozio di accettazione, manifestazione di volontà giuridica, occorre ovviamente la capacità di agire (art. 2 c.c.⁴, analogamente alle disposizioni dettate in tema di accettazione di eredità)⁵

La disciplina in tema di nascituri

La distinzione suddetta tra capacità di ricevere e capacità di accettare è più chiara nel caso di donazione disposta a favore di un nascituro: questi anche se ancora non concepito (ma purché figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione, *ex* art. 784 c.c.) e pur non potendo accettare, può tuttavia ricevere (*rectius*, essere destinatario di) una donazione, che si perfezionerà *tout court* con la nascita⁶.

Effetti ed oggetto del contratto

Si tratta di un negozio ad effetto anticipato, in relazione al quale si verifica un’inversione del normale ordine cronologico degli elementi negoziali. L’acquisto avviene al momento della nascita, ai sensi dell’art. 1 c.c., ma nel frattempo il donante conserva la titolarità dei beni: l’amministrazione degli stessi spetta al donante o ai suoi eredi, i frutti maturati prima della nascita spettano al donante se il nascituro non è ancora concepito, al donatario stesso se il nascituro è già concepito indipendentemente dalla loro separazione dalla cosa madre.

Con riguardo agli effetti dall’atto donativo, correttamente si distinguono le donazioni: a) con effetto reale (o dirette), con le quali si costituisce o si trasferisce un diritto reale o di credito; b) con effetto liberatorio, con le quali si rinuncia ad un diritto; c) con effetto obbligatorio (o donazione obbligatoria), con le quali si assume un’obbligazione nei confronti del donatario⁷.

⁴ A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2019, 485 ss.

⁵ Se i genitori congiuntamente, o quello di loro che eserciti in via esclusiva la potestà, desiderano accettare la donazione dovranno ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 320, comma 3 c.c.; viceversa, se non vogliono o non possono accettare la donazione a favore dei figli nati o nascituri, l’accettazione può essere fatta da un curatore speciale nominato e autorizzato secondo la regola generale dell’art. 321 c.c.. Il tutore del minore e dell’interdetto, il minore emancipato e l’inabilitato che agiscono con l’assistenza del loro curatore, devono essere autorizzati dal giudice tutelare (artt. 374, 394 e 424 c.c.).

⁶ G. CIAN, - A. TRABUCCHI, *Commentario al.c.c.*, Padova, 2020, 64.

⁷ Il contenuto dell’obbligo può avere anche carattere periodico (art. 772 c. c.) e può consistere in un dare, mentre si dubita che possa consistere in un *facere*, non determinando un correlativo depauperamento nel patrimonio del donante a fronte dell’arricchimento del donatario (A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2019, 523 ss.) ed essendo

Nella “donazione obbligatoria”, di cui all’ultima parte dell’art. 769, comma 1, c.c., l’obbligatorietà non concerne l’an quanto, piuttosto, l’oggetto del contratto, consistente nell’assunzione (anch’essa spontanea e disinteressata) di una obbligazione favorevole al donatario, avente a contenuto, come tutte le obbligazioni giuridicamente rilevanti, una prestazione economicamente rilevante (art. 1174 c.c.).

Secondo autorevole dottrina⁸, è necessario distinguere tra oggetto immediato e oggetto mediato della donazione: il primo costituisce il mezzo tecnico che attua l’arricchimento, consistente nella disposizione di un diritto o nell’assunzione di un’obbligazione; il secondo, invece, è il solo bene su cui cade il diritto che è oggetto dell’attribuzione patrimoniale.

In astratto, pertanto, tutti i beni possono formare oggetto di donazione, qualora abbiano i requisiti previsti per l’oggetto del contratto in generale⁹ (art. 1346 c.c.).

In relazione all’oggetto, si distinguono:

a) i diritti reali di godimento¹⁰: non vi è dubbio che, oltre al diritto di proprietà, oggetto della donazione possa anche essere la costituzione di un diritto reale di godimento a favore di altri. Una fattispecie particolare si ha, invece, nel caso di nuda proprietà del bene, con riserva di usufrutto a favore del donante (vedi *funditus infra*).

b) universalità di cose (art. 771, comma 2, c.c.): una pluralità di beni che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria possono costituire oggetto di donazione. Se il donante ne conserva il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che si aggiungano successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

c) l’eredità: è ammissibile la donazione di eredità, così come prevista indirettamente da due norme del c.c. (gli artt. 477 e 1547, comma 2, c.c.).

d) i crediti: oggetto della donazione possono essere anche uno o più crediti che il donante ha verso un terzo. Si tratta di una tipica cessione di crediti a titolo gratuito, che, secondo la giurisprudenza¹¹, non integra un tipo contrattuale a sé stante, né un negozio astratto, ma un contratto a causa variabile come risulta dalla stessa disciplina (art. 1260 c.c.), che espressamente ammette sia il titolo oneroso che gratuito;

e) i titoli di credito¹² e le partecipazioni di società¹³: sia i primi che le seconde possano formare oggetto di donazione, nei limiti in cui è consentito il loro trasferimento, seppur con una particolare attenzione alla forma. Avendo i titoli di credito e le azioni una disciplina particolare, l’atto è soggetto ad un duplice requisito formale e cioè quello proprio del titolo (es. girata) e quello generale della donazione (atto pubblico con due testimoni);

f) le prestazioni periodiche: *ex* art. 772 c.c. la donazione può avere per oggetto prestazioni periodiche, ma si estingue, salva una diversa volontà che risulti dall’atto, con la morte del donante;

g) i beni futuri: il carattere futuro va inteso oggettivamente (nel senso di considerare, al momento della conclusione del contratto, beni inesistenti in *rerumnatura*) e non anche (o

a) diritti
reali di
godimento

b) universalità
di cose

c) l’eredità

d) i crediti

e) i titoli di
credito e le
partecipazioni
di società

f) le
prestazioni
periodiche

g) i beni
futuri

difficilmente applicabile la disciplina delle donazioni in punto di revoca, collazione e riduzione dovendosi procedere alla stima del valore di un *facere* (U. CARNEVALI, *Trattato di Diritto Privato* diretto da Rescigno, Padova, 2011, 6, 2, 438); *contra*: G. BONILINI, *I contratti*, 1998, 195.

⁸ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 2015, Milano, tomo II, 774 ss.

⁹ Sull’oggetto del contratto si veda la Sez. II, Cap. II, Parte VII.

¹⁰ Si esclude, invece, la costituzione di diritti di garanzia; infatti, se la garanzia è prestata dallo stesso debitore, il fine perseguito è soltanto quello dell’ottenimento del credito; se è prestata da un terzo gratuitamente difetta l’intento di arricchire il patrimonio del beneficiario; si ammette, al contrario, la donazione del grado ipotecario a vantaggio di altro creditore garantito da ipoteca sullo stesso bene: G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario a.l.c.c.*, cit., 741 ss.

¹¹ Cass., 20 novembre 1975, n. 3887.

¹² Cass., 10 marzo 1994, n. 2351; Cass., 30 luglio 1990, n. 7647.

¹³ A. CATAUDELLA, *La donazione*, *Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone*, Torino, 524 ss.

Le Sezioni Unite sulla donazione di bene futuro

meglio, non più) in senso soggettivo, come cosa che esiste nella realtà materiale ma non appartiene, in quel momento, al donante, che, in sostanza, ne dispone *a non domino*. La più recente giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite¹⁴ ha precisato che, pur se considerato come “bene futuro” in quanto non appartenente al donante al momento della donazione, il bene altrui o anche solo parzialmente altrui, può essere oggetto di una valida donazione sempre che il donante ed il donatario siano a conoscenza dell'altruità della *res*, finendo per volere, in realtà, una donazione obbligatoria (alla stregua della vendita c.d. obbligatoria, di cui all'art. 1478 c.c.): ciò comporta l'obbligo del donante di procurarne l'acquisto, per mero spirito di liberalità, della cosa in favore del donatario¹⁵, o attraverso il meccanismo del doppio trasferimento (la cosa passa prima dal terzo al donante e poi da questo al donatario, quest'ultimo per mero adempimento traslativo, ovvero procurando l'acquisto direttamente in capo al donatario dal terzo proprietario);

h) i beni mobili e immobili

h) i beni mobili e immobili: possono essere oggetto di donazione, rinviandosi, con riferimento alla dequotazione della forma nelle donazioni di beni mobili di modico valore, sostituite dalla *traditio rei*, a quanto già detto all'inizio del presente paragrafo.

2. L'elemento oggettivo.

Dalla nozione del contratto di donazione (art. 769 c.c.) emerge la coesistenza di due elementi: quello oggettivo dell'attribuzione patrimoniale senza corrispettivo e quello soggettivo dell'intento di liberalità.

L'elemento oggettivo, in particolare, consiste in un incremento del patrimonio altrui (c.d. arricchimento del beneficiario) e in un depauperamento di colui che ha disposto del diritto o che ha assunto un obbligo (c.d. impoverimento del disponente).

La donazione, pertanto, si pone a cavallo tra gli schemi degli atti gratuiti e degli atti di liberalità.

Come è stato osservato in dottrina¹⁶, il rapporto tra negozio gratuito, liberalità e donazione è il seguente: il negozio gratuito è il *genus*, di cui la liberalità costituisce una *species*, della quale il contratto di donazione rappresenta la figura principale, ma non l'unica¹⁷.

Sono atti gratuiti, ma non costituiscono liberalità, sia i contratti reali gratuiti quali, ad esempio, il comodato, il mutuo infruttifero, il deposito, poiché in essi non c'è l'impoverimento del comodante, depositante o mutuante, ma solo un'*omissioadquirendi*, sia i

¹⁴ Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068: “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata dall'art. 771 c.c. è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della donazione, vale come donazione obbligatoria di dare”.

¹⁵ In dottrina B. BIONDI, *Le donazioni*, in *Trattato Diritto Civile Italiano Diretto da Vassalli*, Torino, 1961, 347 ss.; G. BALBI, *La donazione*, in *Trattato Diritto Civile diretto da Grosso e Santoro Passarelli*, Milano, 1964, 43 ss.; F.S. GENTILE, *Il possesso*, in *Giurisprudenza sistematica civ. e comm. Fondata da Bigliani*, Torino, 1965, 242 ss.; R. LENZI, *La donazione obbligatoria*, in *Successioni e donazioni a cura di Rescigno*, vol. II, 220 ss.; A. PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, in *Trattato di Diritto Civile diretto da Sacco*, Torino, 2000, 344 ss.; *contra*: G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, Milano, tomo II, 783 ss.; L. MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1968, 26-27 ss.; U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Trattato Diritto Privato, diretto da Rescigno*, Torino, 1997, 6, 526 ss.; A. TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo*, Milano, 1956, 411; G. BONILINI, *L'oggetto della donazione*, in *La donazione, Trattato Dir. da Bonilini*, Torino, 2001, 562.

¹⁶ A. TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale diretto da Cicu e Messineo*, Milano, 1956, 3 ss.

¹⁷ Si suole osservare che, nelle liberalità, all'accrescimento del patrimonio del donatario è correlato l'impoverimento del donante (consistente nello spoglio attuale o potenziale di un bene), mentre nel negozio gratuito il soggetto che compie l'atto vantaggioso non subisce alcuna privazione dei beni esistenti nel suo patrimonio, ma riporta solo ed esclusivamente una *omissioadquirendi* (G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 765 ss.; GENTILI, in *La Giurisprudenza sul c.c. Coordinata con la dottrina a cura di Cesare Raperto*, Libro II, Tomo II, Milano, 2005, 1217 ss.).

contratti gratuiti che abbiano ad oggetto un *facere*, tanto se tipici (mandato gratuito, trasporto), quanto se atipici (promessa gratuita di una prestazione d'opera manuale o intellettuale)¹⁸.

Non tutte le liberalità, peraltro, sono donazioni: accanto alle liberalità donative dirette (la vera e propria donazione, *ex art. 769 c.c.*) esistono liberalità non donative, che comprendono una serie di atti che hanno la caratteristica comune di produrre gli effetti propri della donazione, pur non essendo formali donazioni: così, ad esempio e come si dirà ampiamente nel prosieguo, le donazioni indirette (*art. 809 c.c.*) e le liberalità d'uso (*art. 770, comma 2, c.c.*).

Mentre, quindi, risulta chiara la differenza tra negozi a titolo gratuito e negozi a titolo oneroso poiché, già sul piano strutturale, i secondi vedono apporsi una contropartita economica indotta dalla prestazione del disponente, che è assente nei primi, ben più sottile è il *discrimen* tra atti di liberalità e atti gratuiti (ma) non liberali. La dottrina più attenta, avallata da recenti pronunce della Corte di Cassazione, ritiene che la distinzione *de qua* passa attraverso la presenza o meno di un interesse economicamente rilevante del disponente: ove, infatti, quest'ultimo si obblighi, anche in via unilaterale (*ex art. 1333 c.c.*), ad adempiere una prestazione nei confronti dell'altra parte, beneficiandola senza alcun apparente corrispettivo o controprestazione, ma dall'analisi complessiva dell'operazione negoziale emerge un interesse, economicamente valutabile, sotteso a tale obbligazione, si è in presenza di un negozio a titolo gratuito e non di una liberalità¹⁹. La presenza di un interesse patrimoniale, pur in assenza di una controprestazione, costituisce infatti il punto principale per dirsi di essere in presenza di un atto "interessato", che non richiede la forma pubblica poiché non integra una donazione (che, per definizione, è invece un atto spontaneo e "disinteressato"). Tale diversità, come detto, non si può cogliere in astratto, ma va disvelata dalla ormai nota teoria della causa in concreto, valutando l'interprete se gli interessi patrimonialmente rilevanti abbiano penetrato, in via diretta o indiretta, il tessuto negoziale sino ad assorbire in sé la spontaneità, collegata al disinteresse, dall'attribuzione patrimoniale in favore del beneficiario a discapito del solo disponente.

La valorizzazione della causa in concreto ha portato la giurisprudenza²⁰ (da ultimo anche a Sezioni Unite²¹) ad ammettere l'ammissibilità di negozi unilaterali gratuiti atipici diversi dalla donazione, inquadrabili nello schema del contratto con obbligazioni del solo proponente (*ex art. 1333 c.c.*).

3. L'elemento soggettivo (*animus donandi e causa*).

Oltre all'elemento oggettivo, nella donazione è imprescindibile il c.d. spirito di liberalità (*animus donandi*), che costituisce la causa propria dei negozi liberali in genere, valendo a connotare tutte le liberalità *inter vivos*, dirette ed indirette²².

Lo spirito di liberalità, in particolare, si identifica con lo scopo perseguito dal disponente, a prescindere dai particolari motivi (meramente soggettivi ed estranei allo schema negoziale) che possono avere accompagnato la sua determinazione volitiva.

Spontaneità dell'attribuzione patrimoniale e disinteresse all'arricchimento altrui, in corrispondenza con il deupaperamento (diretto o differito) delle proprie sostanze, sono gli elementi centrali che racchiudono il senso della donazione e disvelano, all'esterno, l'*animus*

Elemento discriminante tra liberalità e gratuità: l'interesse economicamente rilevante del disponente

Il negozio unilaterale gratuito atipico

¹⁸ G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al C.c.*, Padova, 2020, 741 ss.

¹⁹ Cass., 4 novembre 2015, n. 22567.

²⁰ Sulla ormai nota teoria della causa in concreto del contratto e del negozio giuridico, vedasi Cass. 8 maggio 2006, n. 10490.

²¹ Cass. Sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4424.

²² G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al C.c.c.*, Padova, [cit.] 2020, 743 ss.; G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, 1980, Roma, 76 ss.; A. PALAZZO, *Atti gratuiti, Trattato di diritto civile diretto da R. Saccocit.*, 124 ss.; V.R. CASULLI, *Donazione, Enciclopedia del diritto*, Milano, 972 ss.; B. BIONDI, *Le donazioni, Trattato di diritto civile italiano diretto da Vassallicci.*, 101 ss.

donandi, l'intento liberale, che, per quanto inafferrabili siano i “moti interni allo spirito delle parti”, necessita, proprio per questo, di una forma “forte” (c.d. forma solenne), l'unica in grado di sorreggerne la “causa debole”.

4. La disciplina codicistica.

Il concetto di liberalità donativa, secondo la dottrina dominante²³, si distingue altresì dalle disposizioni testamentarie per due ordini di ragioni: innanzitutto perché queste ultime, ovviamente, non possono certo impoverire il testatore, una volta defunto; in secondo luogo perché le stesse non sempre sono vere e proprie liberalità (basti pensare, con riferimento all'istituzione di erede, al classico caso di eredità composta solo da debiti - c.d. *hereditasdamnosa* - mentre con riferimento alla figura del legato al c.d. legato di debito, di cui all'art. 659 c.c.). Donazione e testamento restano negozi profondamente distinti anche sul piano strutturale: il testamento è un negozio unilaterale, non recettizio, destinato a produrre effetti solo alla morte del suo autore; la donazione, invece, ha struttura bilaterale ed efficacia tendenzialmente attuale (negozio *inter vivos*). Non può negarsi, in ogni caso, una comunanza di effetti tra i due istituti, come conferma la disciplina contenuta nello stesso libro del codice, che riguarda: l'incapacità di ricevere (artt. 779 e 596 c.c.), i limiti di validità della sostituzione fedecommissaria (artt. 795 e 596 c.c.), l'azione di riduzione (art. 553 c.c.), la collazione (art. 737 c.c.), la revocazione per sopravvenienza di figli (artt. 803 e 687 c.c.), la conferma “sanante” del negozio nullo (artt. 799 e 590 c.c.), la rilevanza del motivo illecito (artt. 788 e 626 c.c.)²⁴.

La disciplina della donazione, quindi, per molti aspetti è analoga a quella testamentaria (non a caso, taluni parlano di disposizioni testamentarie anticipate), mentre, per altri, si identifica con la disciplina generale del contratto.

Innanzitutto, è bene chiarire che la donazione nulla non può essere convalidata dalle parti (art. 1423 c.c.), ma, una volta morto il donante, poiché la donazione è assimilata all'attribuzione *mortis causa*, né è possibile la “conferma” ad opera degli eredi (ma non dei meri chiamati)²⁵ o aventi causa dal donante stesso, alle medesime condizioni previste dall'art. 590 c.c. (art. 799 c.c.)²⁶.

La
responsa-
bilità per
inadem-
pimento

In caso di inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, il donante risponde soltanto per dolo o colpa grave (art. 789 c.c.).

Inoltre, in tema di evizione, non vige il principio secondo cui, trattandosi di effetto naturale del contratto, la garanzia è sempre dovuta, salvo clausola contraria (art. 1487 c.c.)²⁷: essa è dovuta solo se espressamente promessa dal donante, ovvero se l'evizione dipende da dolo o fatto personale di costui, ovvero ancora se si tratta di donazione modale o remuneratoria per i servizi resi²⁸, ma solo nei limiti dell'ammontare del *modus* o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante (art. 797 c.c.)²⁹.

L'obbligo
alimentare
del
donatario

Dalla donazione, ai sensi dell'art. 437 c.c., discende l'obbligo per il donatario, con precedenza rispetto ad ogni altro obbligato, di prestare gli alimenti al donante, salvo che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio o remuneratoria. L'art. 438 c.c. aggiunge che il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione presente nel suo patrimonio (alla stregua della donazione di beni presenti e non di beni futuri, *ex art.* 771 c.c.).

²³ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002; U. CARNEVALI, *Le donazioni*, in *Trattato Diritto Privato, diretto da Rescigno*, Torino, 1997 484 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, *Delle successioni testamentarie*, in *Commentario c.c. Scialoja-Branca a cura di F. Galgano*, Soc. ed. del Foro It., 1993, 87 ss.; S. DELLE MONACHE, *Testamento, Disposizioni Generali, Commentario c.c. fondato da Schlesinger e ora diretto da F.D. Busnelli*, Milano, 2005, 49 ss.

²⁴ G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni cit.*, 1505 ss.

²⁵ Cass., 5 giugno 2000, n. 7478.

²⁶ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2006, 551.

²⁷ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato cit.*, 551.

²⁸ È dunque esclusa la donazione remuneratoria fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario.

²⁹ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, 2006, 551: parimenti la garanzia non si estende ai vizi della cosa, salvo che il donante sia stato in dolo e sempre salvo patto espresso contrario (art. 798 c.c.).

Anche il beneficiario di una donazione indiretta è tenuto al medesimo obbligo.

Per quanto concerne il carattere di revocabilità della donazione, si ritiene, in virtù dell'operatività delle norme sul contratto anche in relazione al negozio donativo (come visto nei paragrafi precedenti), che quest'ultimo sia soggetto alla disciplina dell'art. 1372 c.c.

Pertanto, anche al contratto di donazione si applicano gli istituti del mutuo dissenso, del recesso unilaterale e della revoca.

Due sono le ipotesi di revocazione che il legislatore espressamente prevede per la donazione, ad eccezione di quelle remuneratoria e *propter nuptias* (art. 805 c.c.): l'ingratitude e la sopravvenienza dei figli.

Queste due ipotesi introducono una disciplina di deroga al normale modo di operare dei casi di scioglimento dei contratti in generale.

La peculiarità della disciplina trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutelare interessi superiori, quali quelli familiari (per la sopravvenienza di figli) e quelli di ordine morale (per ingratitude). Si tratta di normativa di ordine pubblico, tanto che l'art. 806 c.c. ne esclude la rinuncia preventiva.

La teoria prevalente ravvisa in tali ipotesi di revocazione della donazione i caratteri di una vera e propria revoca, ovvero di un atto esercente un diritto potestativo del donante con il quale viene eliminato il precedente atto di donazione.

Quanto agli effetti, la revocazione ha un parziale effetto retroattivo nei confronti del donatario, il quale, ai sensi dell'art. 807 c.c., è tenuto a restituire in natura quanto ricevuto e i frutti, se il bene era fruttifero e questi ancora esistono. In caso di alienazione, il donatario è tenuto alla restituzione del valore che il bene aveva al momento della domanda. La revocazione non opera in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi in data anteriore alla trascrizione della domanda di revoca.

Si ha revocazione per ingratitude nei casi tassativamente indicati dall'art. 801 c.c. L'ingratitude si identifica in un comportamento con il quale si rechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si da rilevare un sentimento di avversione che manifesti, per l'appunto, ingratitude verso colui che ha beneficiato l'agente e che ripugna alla coscienza comune³⁰.

Revoca-
zione per
ingratitude

L'art. 802 c.c. prevede, invece, i casi e i modi per far valere la domanda di revocazione, estendendo la legittimazione, attiva e passiva, anche a favore e contro gli eredi del donante e del donatario.

La revocazione per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.) trova il suo fondamento non in una presunta volontà del donante, ma nella tutela dell'interesse superiore della famiglia, in particolare dei figli, indipendentemente dai loro diritti successori e dalle tutele offerte con la collazione e l'azione di riduzione. Essa opera, tuttavia, solo nel caso in cui il donante non aveva o ignorava, senza colpa, di avere figli o discendenti al tempo della donazione, poiché si presume (fino a prova contraria) che il donante non si sarebbe depauperato, arricchendo il beneficiario, ove avesse avuto contezza dell'esistenza di un suo discendente.

La
revocazione
per
soprav-
venienza di
figli

5. Riunione fittizia, riduzione e opposizione stragiudiziale.

Un'altra dimostrazione dell'interposizione tra la disciplina della donazione e quella delle successioni per causa di morte si rinviene nella tutela dei legittimari. Per l'esame della disciplina e delle connesse problematiche si rinvia a Parte V, Cap. I, Sez. V.

³⁰ In giurisprudenza, vedasi, Cass., 13 agosto 2018, n. 20722.